Spedizione in abbonamento postale **Anno 98° — Numero 172**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 12 luglio 1957** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. **8020** Semestrale L. **4510**
Trimestrale L. **2510** Un fascicolo L. **40**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **8020** Semestrale L. **4510**
Trimestrale L. **2510** Un fascicolo L. **40**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, Via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° luglio 1957, n. 517.

Concessione di un contributo straordinario di quindici milioni per l'organizzazione in Roma del XII Congresso mondiale di odonto-stomatologia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 15.000.000 a favore del Comitato organizzatore del XII Congresso mondiale di odonto-stomatologia.

Art. 2.

Alla spesa relativa si provvederà a carico del Fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso, istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare le operazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1957

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — MORO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO-LEGGE 11 luglio 1957, n. 518.

Proroga della esenzione dal diritto erariale sul saccarosio contenuto nei melassi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il decreto Ministeriale 8 luglio 1924, che approva il testo unico delle leggi per l'imposta di fabbricazione sullo zucchero, sul glucosio, sul maltosio e sulle analoghe materie zuccherine, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 1924, n. 195, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, convertito con modificazioni, nella legge 29 novembre 1956, n. 1329;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare la esenzione dal diritto erariale sui melassi sottoposti a dezuccherazione con qualsiasi procedimento, istituito con l'art. 5 del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, convertito con modificazioni, nella legge 29 novembre 1956, n. 1329;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria ed il commercio e per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il comma aggiunto all'art. 5 del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, con la legge di conversione 29 novembre 1956, n. 1329, è sostituito dal seguente:

« Fino al 30 giugno 1959, il diritto erariale di cui al precedente comma, non verrà applicato su un contingente annuo di saccarosio di produzione nazionale contenuto nei melassi che verrà fissato, con proprio decreto, dal Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per l'industria e commercio e per l'agricoltura e foreste. I contingenti esentati dal pagamento del diritto erariale verranno assegnati a favore dei singoli produttori in relazione alla potenzialità produttiva di ciascun stabilimento ed alle rispettive esigenze lavorative ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1957

GRONCHI

ZOLI — ANDREOTTI — MEDICI — GAVA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 180. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1957, n. 519.

Proroga al 31 dicembre 1958 delle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale e proroga al 31 dicembre 1957 o al 9 febbraio 1958 del regime doganale di alcuni prodotti siderurgici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;
Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;
Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077;
Vista la legge 6 marzo 1957, n. 68;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;

Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;

Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516; 1° novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169; 10 luglio 1952, n. 771; 24 dicembre 1952, n. 2387; 9 febbraio 1953, n. 38; 28 febbraio 1953, n. 58; 9 ottobre 1953, n. 731; 20 novembre 1953, n. 844; 19 dicembre 1953, n. 917; 25 maggio 1954, n. 253; 14 luglio 1954, n. 422; 5 luglio 1955, n. 548; 8 agosto 1955, nn. 649 e 695; 23 dicembre 1955, nn. 1278, 1279, 1280, 1281, 1282; 8 maggio 1956, nn. 481 e 482; 12 luglio 1956, nn. 656 e 657 e 18 aprile 1957, nn. 218 e 219, che recano aggiunte e modificazioni alle dette norme e ne prorogano gli effetti a non oltre il 14 luglio 1957 o stabiliscono altre date di scadenza;

Visti i decreti-legge: 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2; 28 settembre 1956, n. 1110, convertito nella legge 29 novembre 1956, numero 1330; 27 ottobre 1956, n. 1176, convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1387; 14 dicembre 1956, numero 1362, convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 10; 14 dicembre 1956, n. 1363, convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 11, con cui sono state apportate altre aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;

Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951, relativi alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

Visti i decreti Ministeriali 31 dicembre 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 20 giugno 1956, e 17 settembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 18 ottobre 1956, che approvano il testo revisionato della Nomenclatura doganale della Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di mantenere i dazi della vigente tariffa doganale al livello stabilito con le anzidette norme temporanee, apportandovi alcune aggiunte e modificazioni;

Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077 e 6 marzo 1957, n. 68;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Il regime daziario applicato in virtù delle disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4 e dell'art. 5, dalla lettera *b*) alla lettera *g*), del decreto Presidenziale 1° novembre 1951, n. 1125, nonchè gli altri dazi temporanei e le altre norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa dei dazi di importazione, stabiliti con il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453 e con le successive aggiunte e modificazioni, in vigore alla data del presente decreto, sono prorogate a non oltre il 31 dicembre 1958, ad eccezione delle disposizioni previste nel decreto Presidenziale 23 dicembre 1955, numero 1279, e di quelle previste nel decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1362, convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 10 e nel decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1363 (art. 2), convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1957, n. 11, che restano applicabili a non oltre le rispettive date di scadenza stabilite in tali provvedimenti, e salvo quanto previsto nel successivo art. 2.

Art. 2.

Sono prorogate, dal 1° luglio a non oltre il 31 dicembre 1957, le sospensioni e le riduzioni dei dazi doganali per i prodotti siderurgici importati dai Paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, di cui all'art. 3, lettera *b*), numeri 1), 2) e 4), e all'art. 3, lettera *c*), del decreto Presidenziale 12 luglio 1956, n. 657, con le modificazioni e le aggiunte apportate dall'art. 3, lettere *b*) e *c*), e dall'art. 4 del decreto Presidenziale 18 aprile 1957, n. 219.

Dal 1° luglio a non oltre il 31 dicembre 1957 il contingente di 60.000 tonnellate per gli sbozzi in rotoli per lamiere (coils), di cui all'art. 3, lettera *a*), del decreto Presidenziale 18 aprile 1957, n. 219, è ammesso, con l'osservanza delle stesse norme e condizioni ivi previste, in esenzione da dazio.

Dal 1° luglio 1957 a non oltre il 9 febbraio 1958 sono prorogate le sospensioni e le riduzioni dei dazi doganali per i prodotti siderurgici importati dagli altri Paesi membri della predetta Comunità, di cui all'art. 3 del decreto Presidenziale 8 maggio 1956, n. 482, all'art. 3, lettera *a*), numeri 1) e 2), e all'art. 3, lettera *c*), del decreto Presidenziale 12 luglio 1956, n. 657, con le modificazioni e le aggiunte apportate dall'art. 3, lettera *b*), del decreto Presidenziale 18 aprile 1957, n. 219.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1957

GRONCHI

ZOLI — ANDREOTTI — PELLA — MEDICI — COLOMBO — GAVA — CARLI — CASSIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 179. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 aprile 1957, n. 520.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di culto denominata «Opera pia Zumaglini», con sede in Ravenna.

N. 520. Decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione di culto denominata « Opera pia Zumaglini », con sede in Ravenna, canonicamente eretta con decreto di quell'Arcivescovo in data 11 giugno 1955 e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 77. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 aprile 1957, n. 521.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Sant'Elisabetta, in Fogliano Redipuglia (Gorizia).

N. 521. Decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Gorizia in data 21 novembre 1935, integrato con dichiarazione del 29 dicembre 1955, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Elisabetta, in Fogliano Redipuglia (Gorizia).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 94. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1957, n. 522.

Erezione in ente morale della Fondazione « Emilia Bompard » per lo studio e lo sviluppo dell'agricoltura alpina, con sede in Torino.

N. 522. Decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, la Fondazione « Emilia Bompard » per lo studio e lo sviluppo dell'agricoltura alpina, con sede in Torino, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 110. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1957, n. 523.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della SS.ma Vergine dell'Annunziata, in località Nunziatella del comune di Roma.

N. 523. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di S.S. il Sommo Pontefice in data 21 dicembre 1935, integrato con altro decreto di pari data e con due dichiarazioni rispettivamente del 24 maggio 1956 e del 22 gennaio 1957, relativo alla erezione della parrocchia della SS.ma Vergine dell'Annunziata, via Grottaperfetta, in località Nunziatella del comune di Roma e vengono, inoltre, istituiti due uffici coadiutorali nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 117. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1957, n. 524.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia dello Spirito Santo, in Pescara.

N. 524. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Penne-Pescara in data 15 settembre 1955, integrato con postilla del 10 febbraio 1956 e con dichiarazione del 24 settembre 1955, relativo alla erezione della parrocchia dello Spirito Santo, in Pescara.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 115. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1957, n. 525.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta, in località Scacciapensieri del comune di Salsomaggiore (Parma).

N. 525. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fidenza in data 3 settembre 1954, integrato con dichiarazione del 7 gennaio 1956, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta, in località Scacciapensieri del comune di Salsomaggiore (Parma).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 151. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1957, n. 526.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria SS.ma di Costantinopoli, in frazione Collemeto del comune di Galatina (Lecce).

N. 526. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria SS.ma di Costantinopoli, in frazione Collemeto del comune di Galatina (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 152. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1957, n. 527.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia del SS.mo Salvatore, in località San Salvatore del comune di Montecarlo (Lucca).

N. 527 Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Pescia in data 15 giugno 1956, integrato con dichiarazione del 20 settembre stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia del SS.mo Salvatore in località San Salvatore del comune di Montecarlo (Lucca).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 150. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1957.

Classificazione tra le provinciali di otto strade, in provincia di Caserta.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 27 aprile 1949, n. 229, con la quale l'Amministrazione provinciale di Caserta ha chiesto la classificazione tra le provinciali delle strade;

1) dalla provinciale Sessa-Mignano, presso Roccamonfina, a Teano, e da Teano alla statale Casilina;

2) dalla statale Appia, per Carano e Piedimonte di Sessa, alla statale Domiziana;

3) dalla statale n. 87, per Pontelatone, Villa, Liberi, alla provinciale Piedimonte, secondo tratto;

4) da Francolise, per la statale n. 7 « Appia » e Sant'Andrea del Pizzone, alla provinciale per Mondragone;

5) da Sparanise a Taverna, sulla statale Appia;

6) dalla statale n. 7-*bis*, presso il manicomio di Aversa, a Carinaro, sulla provinciale Aversa-Cesa;

7) da Parete, al confine con la provincia di Napoli, presso la località Tre Ponti;

8) da Pignataro Maggiore alla Statale Casilina;

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 9 aprile 1957, n. 662;

Considerato che le strade di cui trattasi hanno i prescritti requisiti per essere classificate fra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

Le strade:

1) dalla provinciale Sessa-Mignano, presso Roccamonfina, a Teano, e da Teano alla statale Casilina;

2) dalla statale Appia, per Carano e Piedimonte di Sessa, alla statale Domiziana;

3) dalla statale n. 87, per Pontelatone, Villa, Liberi, alla provinciale Piedimonte, secondo tratto;

4) da Francolise, per la statale n. 7 « Appia » e Sant'Andrea del Pizzone, alla provinciale per Mondragone;

5) da Sparanise a Taverna, sulla statale Appia;

6) dalla statale n. 7-*bis*, presso il manicomio di Aversa, a Carinaro, sulla provinciale Aversa-Cesa;

7) da Parete, al confine con la provincia di Napoli, presso la località Tre Ponti;

8) da Pignataro Maggiore alla statale Casilina, in provincia di Caserta;

sono classificate provinciali ed incluse nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 giugno 1957

Il Ministro: TOGNI

(4206)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montemignaio ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 12 aprile 1957, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1957, registro n. 17 Interno, foglio n. 116, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Montemignaio (Arezzo) di un mutuo di L. 710.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4193)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Belsito ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 8 aprile 1957, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1957, registro n. 17 Interno, foglio n. 126, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Belsito (Cosenza) di un mutuo di L. 1.650.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4204)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vietri sul Mare ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 15 marzo 1957, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1957, registro n. 17 Interno, foglio n. 93, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Vietri sul Mare (Salerno) di un mutuo di L. 14.300.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(4183)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Roncofreddo ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 13 marzo 1957, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1957, registro n. 17 Interno, foglio n. 130, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Roncofreddo (Forlì) di un mutuo di L. 1.600.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(4184)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Santa Croce del Sannio ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 8 aprile 1957, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1957, registro n. 17 Interno, foglio n. 119, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Santa Croce del Sannio (Benevento) di un mutuo di L. 345.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(4188)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Paolo di Iesi ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 12 aprile 1957, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1957, registro n. 17 Interno, foglio n. 115, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Paolo di Iesi (Ancona) di un mutuo di L. 2.800.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(4189)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

La dott.ssa Frima Zilberman, nata a Tuzora (Romania) il 23 gennaio 1913, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatole dall'Università di Bologna in data 3 luglio 1937, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lei sostenuti nell'anno accademico 1936-37.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(4094)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga di divieti di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione disposto, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, con i decreti Ministeriali 20 agosto 1955 e 31 agosto 1956, nella zona di Guastalla (Reggio Emilia), della estensione di ettari 350, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 20 agosto 1955, viene prorogato fino al 30 giugno 1958.

Il divieto di caccia e uccellagione disposto, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, con i decreti Ministeriali 11 agosto 1954, 30 ottobre 1955 e 28 agosto 1956, nella zona di Poviglio (Reggio Emilia), della estensione di ettari 872, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 11 agosto 1954, viene prorogato fino al 30 giugno 1958.

Il divieto di caccia e uccellagione disposto, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, con i decreti Ministeriali 18 agosto 1955 e 30 agosto 1956, nella zona di Castelnuovosotto, località Cogruzzo (Reggio Emilia) dell'estensione di ettari 215, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 18 agosto 1955, viene prorogato fino al 30 giugno 1958.

Il divieto di caccia e uccellagione disposto, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, con i decreti Ministeriali 9 agosto 1954, 28 ottobre 1955 e 26 agosto 1956, nella zona di Boretto (Reggio Emilia), dell'estensione di ettari 525, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 9 agosto 1954, viene prorogato, fino al 30 giugno 1958.

Il divieto di caccia e uccellagione disposto, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, con i decreti Ministeriali 10 agosto 1954, 29 ottobre 1955 e 27 agosto 1956, nella zona di San Polo d'Enza e Ciano d'Enza (Reggio Emilia), dell'estensione di ettari 470, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 10 agosto 1954, viene prorogato fino al 30 giugno 1958.

Il divieto di caccia e uccellagione disposto, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, con i decreti Ministeriali 25 luglio 1951, 23 agosto 1952, 19 luglio 1953, 2 agosto 1954, 22 ottobre 1955 e 19 agosto 1956, nella zona di Novellara (Reggio Emilia), dell'estensione di ettari 442 i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 25 luglio 1951, viene prorogato fino al 30 giugno 1958.

(3993)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità e interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 15 maggio 1957, sono state determinate in via definitiva le indennità e i relativi interessi per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza dei decreti Presidenziali a fianco di ciascuna indicati.

Le predette indennità ed interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione delle predette indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 19 febbraio 1957, n. 70 del 16 marzo 1957, n. 84 del 1° aprile 1957, n. 85 del 2 aprile 1957 e n. 86 del 3 aprile 1957.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione N.	Decreto Presidenziale di espropriazione Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data	Decreto Ministeriale liquidazione indennità e interessi in data 15-5-1957 N.	Registrazione alla Corte dei conti Data	Registro agric. N.	Foglio	Ammontare indennità arrotondato (capitale nominale) Lire	Ammontare interessi arrotondato (capitale nominale) Lire	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
	Ente Puglia e Lucania														
1	AGOSTINELLI Federico fu Luigi	Rotello	119.20.37	3441	27-12-52	14 s. o. 3	19- 1-53	2982/886	12- 6-57	13	315	14.750.000	2.835.000	Banco di Napoli Sede di Bari	Bari
2	CAFIERO Gaetano fu Giovanni	Genzano	351.95.66	2035	19-11-52	294 s. o. 2	19-12-52	3012/916	12- 6-57	13	316	31.410.000	6.045.000	Id. Id.	Id.
3	CAMICIA Anselmo fu Francesco	Brindisi	233.03.00	3449	27-12-52	14 s. o. 3	19- 1-53	2985/889	12- 6-57	13	317	41.390.000	7.725.000	Id. Id.	Id.
4	DE MAIO Raffaele fu Francesco	Apricena	188.53.95	2653	29-11-52	7 s. o. 2	10- 1-53	2989/893	12- 6-57	13	318	6.630.000	1.215.000	Id. Id.	Id.
5	DE PASCALIS Carlo fu Luigi	Malendugno	156.78.97	4134	28-12-52	19 s. o. 1	24- 1-53	3016/920	12- 6-57	13	319	16.270.000	2.785.000	Id. Id.	Id.
6	DE PASCALIS Giovanni fu Luigi	Vernole	82.82.35	3390	18-12-52	14 s. o. 2	19- 1-53	2991/895	12- 6-57	13	320	4.835.000	785.000	Id. Id.	Id.
7	DE PASCALIS Giovanni fu Luigi	Malendugno	142.36.99	3391	18-12-52	14 s. o. 2	19- 1-53	2992/896	12- 6-57	13	321	12.150.000	2.280.000	Id. Id.	Id.
8	LORUSSO Giacinto di Antonio	Gravina	62.89.59	2116	19-11-52	294 s. o. 3	19-12-52	2971/875	12- 6-57	13	322	7.865.000	1.325.000	Id. Id.	Id.
9	LORUSSO Giovanni di Antonio	Altamura	222.68.30	1154	25- 7-52	210 s. o.	10- 9-52	3018/922	12- 6-57	13	323	4.755.000	1.005.000	Id. Id.	Id.
10	MARATI Nicolò fu Francesco	Otranto	45.63.74	2438	29-11-52	302 s. o. 1	31-12-52	2973/877	12- 6-57	13	324	5.065.000	930.000	Id. Id.	Id.
11	RAVONCELLI Gaetano fu Nicola	Stornara	183.78.32	1260	4-11-51	276 s. o.	30-11-51	2977/881	12- 6-57	13	325	13.150.000	2.880.000	Id. Id.	Id.
12	PLANÇON GINISTRELLI Edoardo fu Odoardo	Ascoli Satriano	413.64.40	499	14- 5-52	120 s. o.	24- 5-52	2871/775	12- 6-57	13	326	26.350.000	5.905.000	Id. Id.	Id.
13	SABINI Celio fu Michele	Altamura	716.06.69	4030	28-12-52	18 s. o. 1	23- 1-53	2979-883	12- 6-57	13	327	26.240.000	4.435.000	Id. Id.	Id.

Roma, addì 22 giugno 1957

Visto, p. *il Ministro*: DOTTALICO

(2962)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità e interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 2, 8, 11 e 12 maggio 1957, sono state determinate in via definitiva le indennità e i relativi interessi per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza dei decreti Presidenziali a fianco di ciascuna indicati.

Le predette indennità ed interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell elenco medesimo e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione delle predette indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 7 febbraio 1957, n. 35 dell'8 febbraio 1957, n. 46 del 19 febbraio 1957, n. 70 del 16 marzo 1957 e n. 86 del 3 aprile 1957.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione N.	Decreto Presidenziale Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data	Decreto Ministeriale liquidazione indennità e interessi Data e numero	Registrazione alla Corte dei conti Data	Registro Agric. N.	Registro Agric. Foglio	Ammontare indennità arrotondato (capitale nominale) Lire	Ammontare interessi arrotondato (capitale nominale) Lire	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
	Ente Puglia e Lucania														
1	GRANATIERO Antonio fu Carlo	Manfredonia	28.05.55	3473	27-12-52	14 s. o. 3	19- 1-53	12- 5-57 2734-638	10- 6-57	13	115	1.510.000	255.000	Banco di Napoli Sede di Bari	Bari
2	GUERRA Rachele fu Ernesto	Lecce	25.51.63	3414	18-12-52	14 s. o. 2	19- 1-53	11- 5-57 2968-872	10- 6-57	13	114	2.525.000	450.000	Id. Id.	Id.
3	LOPEZ Y ROYO Zaira fu Nicola	Lecce	38.40.64	2428	29-11-52	302 s. o. 1	31-12-52	11- 5-57 2969-873	10- 6-57	13	113	3.875.000	705.000	Id. Id.	Id.
4	PLANÇON GINISTRELLI Edoardo fu Odoardo	Lavello	232.51.86	831	30- 8-51	210 s. o.	13- 9-51	11- 5-57 2872-776	10- 6-57	13	112	29.575.000	7.815.000	Id. Id.	Id.
5	PICCIRELLA Antonietta fu Alfonso	San Nicandro Garganico	411.90.76	1642	18-12-51	29 s. o.	4- 2-52	2- 5-57 2747-651	4- 6-57	12	261	22.805.000	5.485.000	Id. Id.	Id.
6	PICCIRELLA Antonietta, Giuseppina Luigi e Matteo fu Alfonso	Chieuti	783.55.87	1641	18-12-51	29 s. o.	4- 2-52	8- 5-57 2748-652	4- 6-57	12	262	53.065.000	12.775.000	Id. Id.	Id.

Roma, addì 22 giugno 1957

Visto, p. *il Ministro*: BOTTALICO

(3963)

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Maremma tosco-laziale

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Montalto di Castro (Viterbo), di complessivi ettari 36.68.56, espropriati in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2897 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8 del 19 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 5) nei confronti della ditta MONTI GUARNIERI Mario fu Stanislao e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino è determinata in L. 6:346.757,30 (lire seimilionitrecentoquarantaseimilasettecentocinquantasette e cent. 30), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 26 settembre 1953 relativamente al 1° gruppo di terreni da indennizzare con L. 3.303.605,10, e dal 22 novembre 1954 per il 2° gruppo di terreni da indennizzare con lire 3.043.152,20.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Sezione I, particella n. 472, sub. 1

Corrige

Sezione I, particella n. 472, sub. 1 (p)

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizione per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4069)

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Campagnatico (Grosseto), di complessivi ettari 494.77.63, espropriati in forza del decreto Presidenziale 4 novembre 1951, n. 1227 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 275 del 29 novembre 1951, supplemento ordinario n. 1) nei confronti della ditta ROSSI Luigi fu Silvio e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino è determinata in L. 49.675.764 (lire quarantanovemilioniseicentosettantacinquemilasettecentosessantaquattro), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 21 dicembre 1951.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Foglio n. 90, part. 2 (p), seminativo III, Ha. 0.72.23, reddito dominicale L. 173,35.

Corrige

Foglio n. 90, part. 26 (p), seminativo III, Ha. 0.72.23, reddito dominicale L. 173,35.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Castellazzara (Grosseto), di complessivi ettari 18.00.98, espropriati in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4106 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18 del 23 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 3) nei confronti della ditta SOCIETA' ANONIMA IMMOBILIARE « SANTA FIORA », con sede in Roma e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino è determinata in L. 1.080.639 (lire unmilioneottantamilaseicentotrentanove), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 1° settembre 1953.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Foglio n. 6, particella n. 156, bosco ceduo.

Corrige

Foglio n. 6, particella n. 156, bosco misto.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4068)

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Puglia e Lucania

Con decreto Ministeriale 27 maggio 1957, n. 3229/1133, registrato alla Corte dei conti in data 22 giugno 1957, registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 199, è stato determinato in L. 6.222.288 (lire seimilioniduecentoventiduemiladuecentottantotto) l'ammontare degli interessi relativi all'indennità liquidata con decreto Presidenziale 24 febbraio 1956, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 119 del 16 maggio 1956, per i terreni espropriati in agro del comune di Cerignola (Foggia) in forza del decreto Presidenziale 2 aprile 1952, n. 251 (*Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 19 aprile 1952, supplemento ordinario n. 1) al nome della ditta MARTINELLI Vincenzo di Vincenzo e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 6.220.000 (lire seimilioniduecentoventimila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli Sede di Bari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto Ministeriale 27 maggio 1957, n. 3221/1125, registrato alla Corte dei conti in data 22 giugno 1957, registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 198, è stato determinato in L. 10.519.048 (lire diecimilionicinquecentodiciannovemilaquarantotto) l'ammontare degli interessi relativi all'indennità liquidata con decreto Presidenziale 2 aprile 1955, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 133 dell'11 giugno 1955, per i terreni espropriati in agro del comune di San Pietro Vernotico (Brindisi) in forza del decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1724 (*Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 1° dicembre 1952, supplemento ordinario) al nome della ditta « ISTITUTO DEI FONDI RUSTICI » Società agricola industriale italiana, con sede in Roma e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 10.515.000 (lire diecimilionicinquecentoquindicimila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952 n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli Sede di Bari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(4128)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 9.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione (Lire)
P. R. 3,50 % (1934)	422605	D'Azzo Maria Filippa di Antonio, moglie di Mortillaro Gaspare, dom. in Villafranca Sicula (Agrigento), vincolato per dote	175 —
Id.	513600 (nuda proprietà)	Cantore Nicola fu Alberto, minore sotto la patria potestà della madre Cantore Raffaelina fu Luigi, vedova di Cantore Alberto, dom. a Poggio Marino (Napoli), con usufrutto vitalizio a Santarossa Lucia di Giuseppe, dom. a Poggiomarino	3.500 —
Rendita 5% (1935)	164857 (nuda proprietà)	Scardino Mariano fu Girolamo, dom. a Palermo, con usufrutto vitalizio a Rizzuto Sebastiana fu Giuseppe vedova Scardino, dom. a Palermo	1.000 —
Cons. 3,50% (1906)	677668	Biancheri Francesca vulgo Fanny di Andrea moglie di Galleani di Saint Ambroise Marcellino, dom. a Ventimiglia (Porto Maurizio), vincolato per dote	3.500 —
P. R. 3,50 % (1934)	106875	Supino Iolanda fu Paolo, minore sotto la patria potestà della madre Nardella Concetta fu Agostino vedova di Paolo Supino, dom. a Formia (Latina) . . .	105 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 29 giugno 1957

Il direttore generale: SCIPIONE

(4044)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 25.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta 209 — Data: 25 gennaio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Chieti — Intestazione: Grilli Tommaso — Titoli del Debito pubblico: al portatore 5 — Capitale L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1671 — Data: 17 luglio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Biressi Emilio fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico al portatore 7 — Capitale L. 9300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 268 — Data 25 marzo 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Rovigo — Intestazione: Pezzoli Antonio fu Ferdinando — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 269 — Data: 25 marzo 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Rovigo — Intestazione: Pezzoli Antonio fu Ferdinando — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 1780 — Data: 11 ottobre 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Santini Domenico — Titoli del Debito pubblico: al portatore 5 — Capitale L. 21.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 124 — Data: 15 novembre 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Bolzano — Intestazione: Calzà Elisa fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 3400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 666 — Data: 13 giugno 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Siracusa — Intestazione: Beneventano del Bosco Renato di Alfredo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1976 — Data: 21 dicembre 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Benedetti Luigi — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 7600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7172 — Data 27 ottobre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brindisi — Intestazione: Melli Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 1700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7189 — Data: 6 dicembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brindisi — Intestazione: Melli Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 12.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7199 — Data 7 gennaio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brindisi — Intestazione: Melli Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 2700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7170 — Data: 24 ottobre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brindisi — Intestazione: Melli Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7188 — Data 1° dicembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brindisi — Intestazione: Ernani Rollo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 42 — Data 17 ottobre 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Como — Intestazione. Gaddi Settimio — Titoli del Debito pubblico: Al portatore 2 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 73 — Data: 9 settembre 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Modena — Intestazione: Morselli Gilberto fu Ferdinando — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 2200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 18 — Data: 14 ottobre 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Agrigento — Intestazione: Russo Gaetano — Titoli del Debito pubblico nominativi 4 — Capitale L. 16.500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 28 giugno 1957

Il direttore generale SCIPIONE

(4043)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 157

Corso dei cambi dell'11 luglio 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,90	624,90	624,85	624,84	624,80	624,87	624,86	624,90	624,90	—
$ Can	656 —	656,125	656,25	655,875	655,35	655,93	655,75	655,95	656,125	—
Fr Sv lib.	145,80	145,80	145,77	145,76	145,80	145,80	145,80	145,80	145,80	—
Kr. D.	89,95	89,92	89,925	89,90	89,90	89,93	89,88	89,99	90,05	—
Kr. N.	87,05	87,02	87,05	86,99	87 —	87,05	86,99	87,02	87,07	—
Kr. Sv.	120,15	120,15	120,13	120,11	120,15	120,13	120,08	120,20	120,15	—
Fol.	163,40	163,40	163,35	163,34	163,35	163,38	163,33	163,55	163,39	—
Fr B	12,42	12,415	12,48875	12,4125	12,41	12,41	12,41	12,42	12,41	—
Fr. Fr.	177,25	177,25	177,30	177,26	177,22	177,24	177,23	177,40	177,26	—
Fr Sv acc.	142,60	142,54	142,48	142,51	142,50	142,57	142,485	142,70	142,59	—
Lst	1738,75	1739 —	1738,375	1738,50	1738,50	1739,31	1738,25	1739,85	1739,625	—
Dm occ	148,83	148,85	148,26	148,84	148,82	148,83	148,81	148,95	148,82	—
Scell. Aust.	24,06	24,06	24,07	24,05	24,10	24,06	24,045	24,08	24,06	—

Media dei titoli dell'11 luglio 1957

Rendita 3,50 % 1906	65,225
Id 3,50 % 1902	56,225
Id 5 % 1935	92,125
Redimibile 3,50 % 1934	79,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,05
Id 5 % (Ricostruzione)	87,175
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,25
Id. 5 % 1936	94,525
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,05
Id. 5 % (Beni Esteri)	79,475
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,225
Id 5 % (» 1° aprile 1960)	96,175
Id 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,50
Id 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	92,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	92,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	92,725
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	92,475

Il Contabile del Portafoglio dello Stato MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 luglio 1957

1 Dollaro USA	624,85
1 Dollaro canadese	655,812
1 Franco svizzero lib.	145,78
1 Corona danese	89,89
1 Corona norvegese	86,99
1 Corona svedese	120,095
1 Fiorino olandese	163,335
1 Franco belga	12,411
100 Franchi francesi	177,245
1 Franco svizzero acc.	142,497
1 Lira sterlina	1738,375
1 Marco germanico	148,825
1 Scellino austriaco	24,047

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a diciotto posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885 e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo amministrativo, carriera direttiva, in relazione alle esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a diciotto posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo, carriera direttiva, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche o della laurea di scienze economico-marittime rilasciata dall'Istituto superiore navale di Napoli o di una delle lauree elencate nell'art. 2 del regio decreto 27 giugno 1937, n. 1354, conseguite in base ad ordinamenti didattici precedenti.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati statali delle carriere di concetto che non siano in possesso di detti titoli di studio purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta e essere fisicamente idonei all'impiego;

e) aver sempre tenuto buona condotta;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

g) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127 lettera *d*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale degli affari generali Ufficio concorsi, Roma, via XX Settembre, entro il 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

3) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

4) il titolo di studio posseduto. Gli impiegati delle carriere di concetto dovranno dichiarare, oltre il titolo di studio posseduto, anche la loro qualifica o l'Amministrazione presso la quale prestano servizio;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) di non aver riportato condanne penali, o le eventuali condanne penali riportate;

9) la propria residenza e il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica Amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Le firme del notaio e del segretario non sono soggette a legalizzazione.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra, per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo tra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, nonchè per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero in servizio al 18 giugno 1953;

e) a 45 anni per i candidati mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate, nonchè per gli invalidi per servizio.

Non sono però ammessi al beneficio dell'elevazione indicata gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa. La predetta elevazione non spetta inoltre agli invalidi per servizio affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari e per gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, rispettivamente, di un periodo eguale e di un periodo pari alla metà di quello prestato in qualità di assistente.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), ed ai commi secondo e terzo sono cumulabili purchè complessivamente non si superi i quaranta anni di età.

Non è prescritto alcun limite di età per gli impiegati statali dei ruoli ordinari e dei ruoli aggiunti, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà costituita con successivo decreto Ministeriale.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alle prove orali riceveranno comunicazione del giorno in cui dovranno sostenerle almeno venti giorni prima.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale

Per essere ammessi alle singole prove, i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso, la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato

La graduatoria dei vincitori sarà formata con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie (invalidi di guerra e categorie assimilate, invalidi per servizio, combattenti e categorie assimilate o, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate e figli degli invalidi menzionati aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria).

Le riserve di posti derivanti dalle precedenze sopra cennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori, i candidati che avranno superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni dalla data della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti attestanti l'eventuale possesso di titoli di preferenza o di precedenza di cui alle lettere che seguono:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari o civili, per fatto di guerra e categorie assimilate, quale che sia la categoria di pensione di cui godono la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, oppure il certificato Mod 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il Mod. 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948 rilasciato dall'Amministrazione centrale al cui servizio hanno contratto l'invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare oltre la categoria di pensione cui gli invalidi sono ascritti anche la voce dell'invalidità da cui sono stati colpiti, quando non si tratti di pensioni delle prime otto categorie;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa munita di bollo da L. 100, rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato in carta bollata da L. 100 rilasciato dal Ministero della difesa a' sensi dell'art. 3 del decreto Presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi una attestazione in bollo da L. 100 del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per il fatto di guerra e categorie assimilate: un certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) gli orfani dei caduti per servizio: un certificato in bollo da L. 100 del competente ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati ed invalidi per servizio; un certificato in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto, attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate, e dei caduti per servizio: un certificato in carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

n) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: un certificato in tal senso rilasciato su carta bollata da L. 100 dall'Amministrazione di dipendenza;

p) i coniugati, nonchè i vedovi con prole: lo stato di famiglia in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Art. 8.

Con decreto Ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i sottoelencati documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 100 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7 qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della sentenza emessa a loro carico; i candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia o coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione

razziale dovranno dimostrare tale loro condizione mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia, in carta bollata da L. 100.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I capi di famiglia numerosa dovranno trasmettere lo stato di famiglia in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

I candidati già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero presenteranno un certificato in carta bollata da L. 100 da cui risulti che il 18 giugno 1953 erano alle dipendenze di detto Istituto.

I sottufficiali di cui all'ultimo comma dell'art. 4 presenteranno apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, dell'Autorità militare.

2. Titolo di studio, nel diploma originale o in copia autenticata da notaio la cui firma dovrà essere legalizzata.

Per il caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentita la presentazione del certificato-diploma contenente l'annotazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino al rilascio di quest'ultimo. In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

4. Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto. Per i minori degli anni 21 il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause, che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei detti diritti.

5. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

6. Copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, in bollo da L. 200, rilasciato dalla competente Autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune, legalizzato dal prefetto e contenente il visto di conferma del commissario di leva, oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto.

7. Certificato medico su carta bollata da L. 100, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è sano e fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo e la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dalle superiori Autorità militari, se rilasciato da un medico militare; dal prefetto, se rilasciato dal medico provinciale; vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia o di un collegio medico i candidati per i quali ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o dei ruoli aggiunti potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare in bollo da L. 200, il titolo di studio ed il certificato medico.

Per i candidati che si trovino in servizio militare il certificato di godimento dei diritti politici, il certificato medico, nonchè la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare potranno essere sostituiti da un'unica dichiarazione rilasciata, su carta bollata da L. 100, dal comandante del Corpo di appartenenza, attestante la buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego.

I profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che abbiano presso altri uffici pubblici atti o documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare, possono produrre copie di tali documenti od atti autenticate dagli stessi uffici pubblici od anche far riferimento a quei documenti o atti indicando l'autorità che li ha rilasciati e l'ufficio pubblico che li conserva. Gli stessi profughi possono inoltre presentare documenti diversi da quelli prescritti purchè dal Ministero possano essere riconosciuti idonei.

Per tutti gli altri candidati non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Non sono soggette a legalizzazione la firma sui documenti rilasciati dalle autorità residenti a Roma.

I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera dovranno contenere gli estremi dell'attestazione di indigenza rilasciata dal sindaco del Comune o dall'autorità di pubblica sicurezza.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino alle prescrizioni del bando.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto il periodo di prova, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 giugno 1957

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1957
Registro n. 14 Agricoltura e foreste, foglio n. 184. — PALADINI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte:

1. Diritto civile e commerciale.
2. Diritto costituzionale e amministrativo.
3. Economia politica e scienza delle finanze.

Prova orale:

1. Le materie delle prove scritte.
2. Elementi di statistica.
3. Nozioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
4. Legislazione sui servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(4152)

PREFETTURA DI BRINDISI

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Brindisi.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Visto il proprio decreto 23 aprile 1957, n. 6548/Vet, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Brindisi;

Vista la rinuncia espressa con nota in data 15 maggio 1957 del dott. Antonucci Federico, veterinario provinciale, di far parte della Commissione predetta;

Visto l'art. 47 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 856, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

Il dott. Memola Giuseppe, veterinario provinciale di Lecce è nominato membro della Commissione di cui al decreto indicato in premessa in sostituzione del dott. Antonucci Federico, rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino degli annunzi legali della provincia di Brindisi e, per otto giorni, all'albo della Prefettura

Brindisi, addì 25 giugno 1957

Il prefetto: NOVELLO

(4102)

PREFETTURA DI LATINA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Latina al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LATINA

Visto il proprio decreto n. 7404 del 30 gennaio 1957, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1956;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei medici e dei Comuni interessati;

Visto l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 11 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1956, è costituita come appresso:

Presidente:
Gialanella dott. Vittorio, direttore di sezione.

Componenti:
Longo dott. Antonino, medico provinciale capo;
Custo dott. Edilio Luigi, docente in ostetricia e ginecologia presso l'Università di Roma;
Gatti dott. Dario, esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;
Oresta Spaziani, ostetrica condotta di Terracina.

Segretario:
Barbato dott. Angelo, consigliere di seconda classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Latina, addì 26 giugno 1957

Il prefetto: DI NAPOLI

(4104)

PREFETTURA DI VARESE

Graduatoria del concorso relativo alla assegnazione della farmacia di nuova istituzione nel territorio del comune di Solbiate Arno.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto n. 1962 dell'11 gennaio 1957, con il quale è stato bandito il concorso per l'assegnazione della farmacia di nuova istituzione nel comune di Solbiate Arno;

Visto il decreto prefettizio in data 18 gennaio 1957, n. 3257 Div. sanità, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto i verbali del concorso, rassegnati dalla predetta Commissione;

Ritenuta la regolarità delle operazioni svolte e considerata la legittimità della conseguente graduatoria;

Visto l'art. 11 del regolamento per l'esercizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria per il concorso relativo alla assegnazione della farmacia di nuova istituzione nel territorio del comune di Solbiate Arno:

1. Agradi dott. Giuseppe	punti	78,427
2. Schroeder dott. Alberto	»	62,892
3. Gallina dott. Lucio Giuseppe	»	61,413
4. Ambrosioni dott. Antonio	»	49,820
5. Baraldi dott. Ivo	»	49,440
6. Giorgio dott. Pietro	»	46,915
7. Lanzetta dott. Vito	»	43,464
8. Ornati De Amici dott.ssa Maria	»	43,405
9. Rucci dott.ssa Silvana	»	37,000

Varese, addì 21 giugno 1957

Il prefetto: VECCHI

(4029)

Graduatoria del concorso relativo alla assegnazione della farmacia di nuova istituzione nel territorio del comune di Briandronno.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto n. 1962 dell'11 gennaio 1957, con il quale è stato bandito il concorso per l'assegnazione della farmacia di nuova istituzione nel comune di Biandronno,

Visto il decreto prefettizio in data 18 gennaio 1957, n. 3257 Div. sanità, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Visto i verbali del concorso, rassegnati dalla predetta Commissione;

Ritenuta la regolarità delle operazioni svolte e considerata la legittimità della conseguente graduatoria;

Visto l'art. 11 del regolamento per l'esercizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria per il concorso relativo alla assegnazione della farmacia di nuova istituzione nel territorio del comune di Biandronno:

1. Agradi dott. Giuseppe	punti	78,427
2. Schroeder dott. Alberto	»	62,892
3. Gallina dott. Lucio Giuseppe	»	61,413
4. Ambrosioni dott. Antonio	»	49,820
5. Baraldi dott. Ivo	»	49,440
6. Giorgio dott. Pietro	»	46,915
7. Lanzetta dott. Vito	»	43,464
8. Ornati De Amici dott.ssa Maria	»	43,405
9. Rucci dott.ssa Silvana	»	37,000
10. Baroncini dott. Divo	»	36,700

Varese, addì 21 giugno 1957

Il prefetto: VECCHI

(4030)

PREFETTURA DI RIETI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rieti

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto il proprio decreto n. 10107/San. in data 30 aprile 1956, con cui veniva bandito il concorso per titoli ed esami per le condotte ostetriche vacanti nella provincia di Rieti al 30 novembre 1955;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riscontratili regolari;

Visto il verbale n. 9 della Commissione medesima in data 12 corrente mese relativo alla graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1934, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti che hanno ottenuto la idoneità nel concorso di cui in premessa:

1. Pelloni Velia	punti	51,106 su 100
2. Miglioretto Maria	»	46,375 »
3. Troiani Assunta	»	45,837 »
4. Rondolini Margherita	»	44,968 »
5. Vincenti Giovanna	»	43,425 »
6. Ciuccoli Attilia	»	43,150 »
7. Furini Aurelia	»	43,000 »
8. Di Liborio Maria	»	42,693 »
9. D'Alessandro Dina	»	42,037 »
10. Di Giuseppe Ines Irma Elide	»	42,000 »
11. Grisendi Silvana	»	41,893 »
12. Cristallini Antonina	»	41,500 »
13. Lannaioli Norma	»	40,525 »
14. Vannozzi Giuseppina	»	40,150 »
15. Paci Iolanda	»	39,787 »
16. Paparelli Anna Maria	»	39,165 »
17. Nicchi Anna Maria	»	39,150 »
18. Volpe Francesca	»	38,750 »
19. Di Giovanni Luciana	»	38,000 »
20. Cavazzuti Anna	»	37,406 »
21. De Angelis Domenica	»	36,875 »
22. Fiorentini Teresa	»	35,675 »
23. Zuccaro Liliana	»	35,150 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Rieti e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Rieti, addì 18 giugno 1957

Il prefetto: TIRRITO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto il proprio decreto pari numero e data, con cui è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee nel concorso ostetrico, bandito con decreto n. 10107/San. del 30 aprile 1956 a quattro posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rieti al 30 novembre 1955;

Viste le domande delle concorrenti con le indicazioni, in ordine di preferenza, delle condotte per le quali hanno dichiarato di concorrere;

Visti gli articoli 36 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 59 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti concorrenti, risultate idonee al concorso di cui alle premesse secondo l'ordine della graduatoria, sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica indicata a fianco di ciascuna:

1) Pelloni Velia: Belmonte Sabino;
2) Miglioretto Maria: Cittaducale;
3) Troiani Assunta: Petrella Salto;
4) Rondolini Margherita: Turania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Rieti, addì 18 giugno 1957

Il prefetto: TIRRITO

(3981)

REGIONE DELLA VALLE D'AOSTA

Sostituzione di un membro aggiunto della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Regione autonoma della Valle d'Aosta.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 108 in data 2 aprile 1957, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nei Comuni della Regione, indetto con decreto n. 83 in data 21 aprile 1956;

Considerato che il prof. Gerbaz Samuele, nominato membro aggiunto per la prova orale di lingua francese, attualmente ricoverato in ospedale, non può partecipare ai lavori della Commissione date le sue condizioni di salute, per cui occorre provvedere alla sua sostituzione;

Vista la legge regionale 20 novembre 1952, n. 4;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto lo Statuto della Regione autonoma della Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 108 in data 2 aprile 1957 il prof. Gard Patrizio, preside supplente del Liceo classico di Aosta, è nominato membro aggiunto per la prova orale di lingua francese in seno alla Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto, in sostituzione del prof. Gerbaz Samuele.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Regione.

Aosta, addì 28 giugno 1957

Il Presidente: BONDAZ

(4153)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.